Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-98/16)

(2016/C 145/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un'aliquota fiscale vantaggiosa per i legati
 a favore di organismi senza scopo di lucro stabiliti in altri Stati membri dell'UE/del SEE con riserva di reciprocità, la
 Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40
 dell'accordo SEE;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa ellenica prevede un'aliquota fiscale ridotta per i legati a favore delle persone giuridiche senza scopo di lucro (filantropico, etc.). Tuttavia, l'aliquota ridotta non è applicabile ai legati effettuati a favore di analoghe persone giuridiche straniere, a meno che anche gli stessi Stati interessati non riconoscano un trattamento più favorevole per i legati effettuati a favore di persone giuridiche greche senza scopo di lucro (vale a dire con riserva di reciprocità).

- Tale normativa contiene una discriminazione a danno delle persone giuridiche (senza scopo di lucro) degli altri Stati membri dell'UE (e del SEE), che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE).
- Tale restrizione non ricade tra le eccezioni di cui all'articolo 65 TFUE.
- Essa non può trovare giustificazione nell'alleggerimento del bilancio nazionale mediante l'attività degli organismi senza scopo di lucro (motivo finanziario non accettabile).
- Infine, il principio di reciprocità non può giustificare una violazione del principio di libera circolazione dei capitali mediante una discriminazione.

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla SNCF Mobilités (SNCF) avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-242/12, SNCF/Commissione

(Causa C-127/16 P)

(2016/C 145/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SNCF Mobilités (SNCF) (rappresentanti: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre, V. Landes, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica Francese, Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;